**Diritto all'identità personale**

***Identità personale****: proiezione sociale della personalità dell’individuo, il quale ha interesse ad essere rappresentato – nella vita di relazione – con la sua vera identità ed entra a pieno titolo nel novero degli aspetti della personalità tutelati dall'ordinamento, accanto a quelli (nome, immagine, reputazione) positivamente previsti, ovvero (*privacy*) di lunga tradizione dottrinaria ( Cass., 22.6.1985, n. 3769, in Foro it., 1985, I, 2211)*

Il **diritto all’identità personale** è venuto differenziando per avere ad **oggetto** quello specifico **bene-valore costituito dalla proiezione sociale della complessiva personalità dell’individuo**, alla base del quale si colloca *l’interesse del soggetto ad essere rappresentato – nella vita di relazione – con la sua vera identità* e, cioè, a non vedere modificato, offuscato o, comunque, alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, politico, etico, religioso, professionale ecc., come già estrinsecatosi (o destinato comunque ad estrinsecarsi) nell'ambiente sociale e, ciò, secondo indici di previsione costituiti da circostanze obiettive ed univoche. (cfr. Cass., 7.2.1996, n. 978, in Corr. giur., 1996, 3, 264).

Non è rilevante l’identità intesa **in senso soggettivo**, come opinione che il soggetto abbia del proprio “io”, bensì in senso oggettivo, con riferimento alla personalità dell’individuo percepita o percepibile – nella realtà sociale, generale o particolare – grazie alle normali diligenza e buona fede soggettiva ed in base a riscontri obiettivi e comportamenti espliciti (c.d. «dimensione relazionale» dell’identità personale.

I **fondamenti normativi** della tutela dell’identità personale sono stati individuati nelle disposizioni relative al nome (artt. 6-9 c.c.), all’immagine (art. 10 c.c.), al diritto di rettifica (art. 8, Legge n. 47/1948 e art. 32, D.Lgs. n. 177/2005) e, soprattutto, nell’art. 2 Cost.

La specificità dell’interesse all’identità personale può essere più facilmente colta e delineata in parallelo (o in contrappunto) agli altri aspetti della personalità ad esso collegati: rispetto ai **segni distintivi** (nome, pseudonimo, immagine), che identificano il soggetto sul piano dell’esistenza materiale e della condizione civile o ne evocano le sembianze fisiche, l’identità personale costituisce invece espressione globale della personalità, anche morale; rispetto all’onore, che ha una dimensione più spiccatamente soggettiva, e alla reputazione, che rappresenta un giudizio sulla persona e postula l’attribuzione di fatti suscettibili di causare un giudizio di disvalore, la lesione dell’identità personale riconosce comportamenti semplicemente alterativi della verità; all’estremo opposto della riservatezza, che persegue l’obiettivo “negativo” della non rappresentazione all’esterno di vicende private, l’identità personale si pone come presidio positivo alla realtà della rappresentazione.

Di recente, la **Corte di Cassazione ha affermato che «la violazione dell’obbligo di rettifica di cui all’art. 8 della l. n. 47 del 1948 integra un illecito distinto ed autonomo rispetto alla diffamazione, trovando fondamento nella lesione del diritto all’identità personale,** **che può sussistere indipendentemente da quella dell’onore e della reputazione,** sicché l’esercizio dei rimedi ordinari e speciali previsti dall’ordinamento contro la sua inosservanza costituisce una domanda diversa, per “petitum” e “causa petendi”, da quella afferente il risarcimento del danno e gli altri rimedi conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa» (così, Cass., ordin. 30.5.2017, n. 13520, in CED Cassazione, 2017).

**Il diritto all'identità personale è riconosciuto anche a favore degli enti collettivi**, con riferimento al complessivo modo d’essere degli stessi e nei limiti consentiti dalla loro particolare natura (cfr. Cass., 3.3.2000, n. 2367, in Mass. Giur. it., 2000).

In particolare, si fa riferimento alle formazioni politico-sindacali sotto il profilo dell’identità morale e politica.

In dottrina, **si riconduce all'identità personale anche l’identità sessuale**, intesa come *diritto ad “adeguare il corpo alla psiche”* ed apparire così esteriormente e fisicamente conformi al proprio sesso reale, nonché all'esatto riconoscimento di questo anche nei registri dello stato civile[]](http://www.altalex.com/documents/biblioteca/2018/03/22/prova-e-diritto-alla-identita-personale-estratto-le-prove-civili" \l "_ftn7).

# (tratto da :” Diritto all'identità personale: definizione, limite e prova, pubblicato su [www.altalex.com](http://www.altalex.com) –redazione)